

A seguito della chiusura delle Comunità Montane avvenuta con la l.r. 7/2011 è avvenuto il cambiamento nelle competenze autorizzative e di gestione delle pratiche selvicolturali che si rifanno sia alla materia del vincolo idrogeologico, funzionale alle strade ed infrastrutture permanenti in bosco, sia alla materia dell'utilizzo del bosco stesso, quali le autorizzazioni al taglio, al cambiamento d'uso, miglioramenti e così via.

Se prima le pratiche facevano quasi esclusivo capo all'ente Comunità Montana, ora sono state ridistribuite fra gli enti territoriali locali, in primo luogo Comuni e Regione.

In particolare, la Regione ha attribuito a sé la gestione delle competenze per le infrastrutture forestali a carattere temporaneo il cui maggiore esempio è dato dalle piste di esbosco disciplinate dalla legge regionale nr 4/99, articolo 14, e dall'articolo 60 dal R.R. nr 1/99, nonché tutta la competenza relativa alla gestione e tutela del bosco.

Ai Comuni è stata attribuita la competenza in materia di vincolo idrogeologico e quindi di conseguenza, anche quello relativo alle infrastrutture permanenti forestali (strade forestali).

Per quanto è interesse del mio intervento, mi limito a trattare l'argomento delle infrastrutture forestali (in particolare strade forestali e piste di esbosco).

Nella materia dobbiamo registrare la divisione delle competenze fra organi regionali e organi comunali.

Trascorso un anno dall'introduzione della legge di riordino è possibile tracciare un consuntivo sul lavoro svolto e individuare le problematiche che si sono evidenziate in questa fase iniziale.

Le competenze regionali nella materia delle infrastrutture temporanee sono state portate dall'unico ambito regionale che prima, in vigore delle Comunità Montane, funzionava quale solo organo delegante con poteri normativi e di indirizzo generale, ad un unico ambito operativo che agisce con proprio personale in uffici distaccati territorialmente sulle circoscrizioni provinciali.

Ne è derivato il superamento delle articolazioni che prima erano rappresentate dalle Comunità Montane; ad esempio in provincia di Savona operavano 4 Enti ciascuno con propri indirizzi e prassi che non sempre erano coordinate fra di loro a livello di modulistica, tempistica di rilascio, documentazione e oneri di pagamento richiesti all'utenza. Questo comportava agli operatori del settore, nella fase di richiesta autorizzativa, la necessità di predisporre diversamente a seconda del territorio sui cui andavano ad intervenire.

Dopo l'entrata in vigore della legge di riordino nr 7/2011, che è stata dettagliata negli aspetti operativi dalla Deliberazione della Giunta Regionale nr 977 del 5 agosto 2011, predisposta dal Dipartimento agricoltura, dal servizio politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, si è giunti finalmente al riordino organico per tutto il territorio regionale delle prassi autorizzative e della modulistica superando così definitivamente il frazionamento che contraddistingueva inevitabilmente la precedente realtà.

La delibera della Giunta Regionale ha infatti compiutamente ed in modo organico stabilito le linee guida portando altresì chiarezza sulle tipologie degli interventi e distinguendo in modo puntuale cosa debba essere compreso nel novero delle varie infrastrutture forestali.

Ha previsto altresì un modello di semplificazione prevedendo che per le utilizzazioni del bosco legate agli usi familiari, (definite ad un superficie di taglio non superiore a 1 ettaro per anno silvano), le richieste autorizzative possono essere presentate direttamente dal proprietario o conduttore del terreno senza la necessità di ricorrere alle prestazioni di un tecnico abilitato.

Con la mia esperienza che deriva dall'aver lavorato prima in una Comunità Montana ed oggi nella struttura regionale preposta al rilascio delle autorizzazioni per le piste di esbosco, ho potuto constatare che la nuova metodologia ha portato ad un aumento percentuale della domanda di piste di esbosco.

A titolo di esempio, per il territorio dell'ex Comunità Montana Alta Val Bormida, venivano rilasciate annualmente non più di due o tre pratiche autorizzatorie per piste di esbosco; da maggio a dicembre 2011 nonostante si fosse ancora nella fase iniziale delle nuove procedure, sono state autorizzate circa una quindicina di pratiche.

L'attuale situazione è, a mio giudizio, motivata dalla maggiore chiarezza normativa e semplificazione, ma anche dal fatto che si è finalmente superata la cattiva abitudine di considerare la pista di esbosco pari ad una strada forestale, per cui i tecnici preferivano presentare richieste autorizzative per le strade forestali permanenti piuttosto che per piste di esbosco temporanee. Questo a danno del bosco medesimo che rimaneva tracciato da numerose e non necessarie strade forestali che ad avvenuto taglio, non solo non avevano più utilizzo e manutenzione costanti ma spesso venivano a cadere in una situazione di progressivo abbandono generando potenziali problematiche di dissesti idrogeologici soprattutto a seguito dell'innaturale deflusso delle acque piovane. Questo in contrasto con quanto sarebbe invece accaduto per le piste forestali temporanee che a

fine lavori, devono essere ripristinate allo stato originario soprattutto per quanto riguarda la regimazione delle acque di scorrimento superficiale.

L'operatore ha altresì beneficiato del fatto che potrà avere per le sue necessità una pratica per la quale non è previsto il rilascio delle autorizzazioni considerate necessarie per le strade forestali con notevole sgravio di tempo e di costi.

L'aver riqualificato la funzione della pista di esbosco è senz'altro un risultato importante in quanto la stessa è una infrastruttura forestale certamente molto meno invasiva rispetto alla strada forestale.

Per contro devo evidenziare alcune criticità sul nuovo assetto organizzativo.

Queste sono rappresentate dal fatto che, se per le infrastrutture temporanee vi è stato un accorpamento di competenze, per quelle permanenti si è giunti a risultati opposti.

Nel riconoscimento delle funzioni previste in capo agli enti comunali per la normativa urbanistica, idrogeologica e paesistico ambientale si è affermata la loro competenza in materia di infrastrutture permanenti.

Ne è derivata la dispersione del territorio regionale e provinciale tanto quante sono le realtà amministrative comunali in esso presenti. Non solo, l'assegnazione delle competenze idrogeologiche e forestali sono avvenute nei confronti di realtà amministrative che per la loro grandezza non possono dotarsi di adeguate strutture e specifiche competenze. Peraltro la previsione contenuta nella deliberazione regionale nr 977 per cui i Comuni possono avvalersi delle strutture regionali per l'espressione di un parere in fase di istruttoria di una strada, al fine di accertarne le effettive finalità selvicolturali, non sempre potrà essere uno strumento efficace posto che è lasciato alla discrezione del singolo ente.

Il rischio è quello di arrivare ad una nuova e peggiore proliferazione di prassi amministrative, difformità di documentazioni necessarie ed elaborati progettuali richiesti ai fini istruttori per il rilascio degli atti.

L'attuale processo di accorpamento amministrativo che interessa le realtà comunali potrà dimostrarsi non risolutivo posto che occorrerà verificare a quale grandezza di territorio verrà posta l'asticella dell'accorpamento.

Non è poi da escludere, anzi ricorre frequentemente, che un'unica infrastruttura percorra il territorio di più Comuni con le complicazioni che ne derivano e con gli aggravii di costi propri alla necessità di presentare autonome domande presso ciascuna Amministrazione.

Da ultimo, qualora nel contesto di una viabilità forestale, la stessa fosse composta da strade permanenti e piste temporanee, addirittura il progetto

dovrà dividersi per competenze autorizzative fra organi comunali e regionali.

Da questa situazione il cittadino utente non ne esce certo rinfrancato.

Occorre porre sul tavolo soluzioni agli inconvenienti sopra denunciati.

E' ovvio che l'esperienza positiva registrata nel campo delle piste forestali temporanee rappresenta un'ipotesi a cui fare riferimento. Non si può peraltro arrivare a teorizzare che sia la Regione ad accorparsi su di sé tutta la materia per le competenze edilizie, idrogeologiche ed ambientali. Ma si può invece ritenere che la Regione sia chiamata a svolgere più incisivamente la funzione di indirizzo generale prevedendo, ad esempio, che nelle strutture amministrative non dotate di personale qualificato, il parere previsto dalla deliberazione regionale nr 977 in fase di istruttoria di una strada al fine di accertarne le effettive finalità selvicolturali, diventi obbligatorio e questo per garantire una maggiore tutela del bosco e una uniformità di applicazione.

Si può ipotizzare anche che le strutture regionali operative per le infrastrutture temporanee vengano incaricate ad assolvere a funzioni di sportello unico per attività informativa e di coordinamento nei confronti delle varie amministrazioni comunali e che le stesse siano conferite di autorità per stabilire tempistiche, modulistiche e documentazione istruttoria da richiedere all'utenza anche in ordine alle infrastrutture forestali permanenti.

Si deve altresì considerare che qualora vi sia concomitanza di competenza su un'unica opera forestale fra gli organi regionali e comunali, sia l'organo regionale ad assumere la titolarità gestendo un'apposita conferenza dei servizi.

Questo nell'ottica della semplificazione, razionalità e efficacia amministrativa a vantaggio del cittadino e a tutela del patrimonio boschivo che è bene della collettività nel suo complesso.